## Titolo

Dichiarazioni lesive – art. 5 CGS previgente – solo se i giudizi e rilievi sono espressi pubblicamente

## Descrizione

L'art. 5 precedente CGS riguarda esclusivamente giudizi o rilievi offensivi della reputazione sportiva *"espressi pubblicamente"*. La norma, con il riferimento al divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi dell'altrui reputazione, sembra richiamare la previsione dell'art. 595 CP in tema di diffamazione, laddove l'offesa dell'altrui reputazione, per essere considerata reato deve avvenire *"comunicando con più persone"*.

## Stagione Sportiva

2019-2020

## Numero

n. 31/CFA/2019-2020/E

## Presidente

Torsello

## Relatore

Stigliano Messuti

## Riferimenti normativi

art. 5 CGS previgente, ora art. 23 CGS

## Provvedimenti

**SEZ UNITE - DECISIONE N. 0031/CFA del 12 dicembre 2019 – (SIG. SAVARESE BIAGIO/PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami**